# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "LE AMICHE DI MAFALDA"

# ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Si costituisce l'organizzazione di promozione sociale denominata Associazione "Le Amiche di Mafalda" chiamata più avanti Associazione per brevità. L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della <u>L. n.383/2000</u> e della <u>L.R.T. n.42/2002</u>, che le attribuisce la qualificazione di "Associazione di Promozione Sociale". Tutti i soci sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

#### ART.2

### SEDE, DURATA E ZONA DI ATTIVITA'

L'Associazione ha sede a Pomarance, in via Roncalli n 14, presso Palazzo Ricci. La modifica della sede legale comporta una variazione dello statuto. La zona di attività dell'Associazione è l'Alta Val di Cecina.

## ART.3 PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione si attiene ai seguenti principi: l'analisi femminista della violenza di genere, la solidarietà tra donne, la lotta ad ogni forma di violenza, il lavoro di gruppo, la partecipazione a strutture democratiche, il diritto all'autodeterminazione, la segretezza e l'anonimato, la diversità, la responsabilità, la qualità e la gratuità dei servizi.

## ART.4 FINALITA'

L'Associazione, operando in maniera specifica nelle aree sociale, preventiva, formativa e culturale, intende perseguire le seguenti finalità:

- Offrire aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze, nel rispetto della loro cultura, etnia e religione, restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità e autostima.
- Favorire una migliore integrazione socio-economica, lavorativa e culturale della donna nella società locale
- Fungere da osservatorio della realtà femminile locale.
- Promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano la specificità femminile, anche attraverso la proposta di nuove normative.

Per il conseguimento di tali finalità, l'associazione si propone, tra l'altro, di:

- 1. Gestire una struttura ove le donne, anche straniere, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, possano trovare una consulenza e altre forme di supporto.
- 2. Realizzare convegni, seminari, dibattiti ed ogni genere d'iniziative tese ad approfondire la problematica.
- 3. Organizzare e partecipare ad attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne.
- 4. Favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori.
- 5. Promuovere rapporti di collaborazione con associazioni di donne, istituzioni nazionali ed internazionali, con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) e con le istituzioni pubbliche, in particolare con le amministrazioni locali della Toscana (Regione, Provincia, Comuni).

- 6. Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, se richiesta dalla parte lesa nel processo, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza.
- 7. Raccogliere e diffondere la documentazione e i dati esistenti, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dall'Associazione.
- 8. Partecipare a bandi e progetti provinciali, regionali, nazionali e internazionali.
- 9. Partecipare ai tavoli e forum, locali, nazionali ed internazionali nel rispetto della pluralità e dell'autonomia di ogni associazione.
- L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.

# ART.5 VOLONTARI

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei soci e delle socie che si riconoscono nei principi ispiratori e nello Statuto dell'Associazione. Le volontarie e i volontari avranno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo i parametri previamente stabiliti dall'Assemblea Generale. La gestione del servizio di sportello verrà assunta da solo personale femminile e sarà normata da un regolamento specifico.

#### ART.6

#### DIPENDENTI E COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'Associazione per soddisfare specifiche esigenze, può giovarsi dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'Associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

## **ART.7**

#### ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che si riconoscono nei principi e nello Statuto e che accettano di attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale. La qualità di socia/socio è permanente. Si distinguono:

- 1. Socie fondatrici. Sono le donne che hanno promosso la costituzione dell'Associazione, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente Statuto. Hanno lo stesso status delle socie e dei soci ordinarie/i.
- 2. Soci ordinari. Possono diventare soci ordinari tutte le donne e gli uomini di maggiore età che presentino una richiesta di adesione al Consiglio che si riserva di accettarla o no, deliberando in merito con espressa motivazione. L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della decisione del Consiglio che esaminerà le domande di adesione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste.

### ART.8 DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto a ricevere i materiali prodotti dall'Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentari; a far parte dell'Assemblea Generale (AG) dove si discutono e si votano le questioni riguardanti

l'Associazione. Il diritto di voto da esercitare in assemblea direttamente o tramite delega, è acquisito per coloro che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

# ART.9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno i seguenti obblighi:

- Rispettare i principi e lo Statuto dell'Associazione;
- Contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione secondo le proprie disponibilità e capacità, senza fini di lucro e in modo spontaneo e trasparente;
- Pagare la quota associativa annuale stabilita dall'AGS.

#### **ART.10**

#### PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio-socia si perde nelle seguenti occasioni dopo delibera del Consiglio che ne prende atto e verifica:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota associativa annuale dopo 6 mesi dalla data di scadenza prevista;
- Rinuncia volontaria comunicata al Consiglio;
- Espulsione deliberata dal Consiglio per inosservanza dei principi, dello Statuto e dei regolamenti del centro, per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e in tutte le circostanze in cui la socia-socio svolga attività in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione. Il Consiglio in questo caso comunica l'espulsione al socio via lettera. L'espulsione deve essere ratificata dalla prima Assemblea Generale successiva all'espulsione AGS, con la maggioranza di 2/3 delle socie-soci presenti. Il socio-socia espulso non ha il diritto al rimborso della quota associativa annuale.

#### ART.11

#### ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea Generale (AG)
- 2) Consiglio
- 3) Presidente
- 4) Vice-Presidente
- 5) Segretaria/o
- 6) Tesoriere

Tutte le cariche sono gratuite, hanno durata di tre anni rinnovabili e sono elette liberamente ed esclusivamente dall'AG. Solo i soci sono eleggibili. L'Assemblea Generale incoraggerà particolarmente le donne ad assumere le cariche dell'associazione. Se necessario, l'Associazione potrà istituire un Collegio dei Revisori.

### **ART.12**

#### **ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberante dell'Associazione. E' composta da tutte le socie e i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto a un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascuno.

L'AG è convocata dal Consiglio in sessioni ordinarie una volta all'anno, e in sessioni straordinarie quando si renda necessario, ed è presieduta dal Presidente. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o quando lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) delle socie/i o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio. Le convocazioni delle

assemblee, sia ordinarie che straordinarie, avvengono tramite avviso in bacheca nella sede dell'Associazione e inviando individualmente un avviso via posta elettronica o posta normale. Le assemblee si devono tenere entro 30 giorni dalla data di convocazione.

Tutte le deliberazioni dell'AG sono registrate e conservate presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- Approvare gli indirizzi e le direttive generali;
- Approvare il piano e il bilancio per l'anno successivo;
- Approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- Esaminare e discutere le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio;
- Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio;
- Revocare il Consiglio e il Presidente;
- Modificare, approvare o annullare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio per motivi di urgenza;
- Fissare l'ammontare della quota associativa annuale e i limiti dei rimborsi spese sostenute dai soci nella gestione delle attività;
- Deliberare circa l'ammissione e l'espulsione dei soci;

Le decisioni dell'AG sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- Modificare lo Statuto;
- Ratificare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

Le decisioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta (2/3) dei voti delle socie/i con diritto di voto.

## ART.13 IL CONSIGLIO

Il Consiglio è eletto dall'AG ed è composto da un minimo di cinque ad massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio si riserva di sostituirli in base alla graduatoria dei voti dell'ultima AG.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio; è solo consentito un rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne facciano richiesta almeno 2 componenti (in questi casi la riunione deve effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta). In ogni convocazione, fatta per posta elettronica o posta normale, deve essere presente l'ordine del giorno.

Alle riunioni possono partecipare i soci che lo richiedano e possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio.

Compete al Consiglio tutto quanto non sia di competenza esclusiva dell'AG secondo Statuto, in particolare il Consiglio amministra l'Associazione e opera sempre in attuazione della volontà e degli indirizzi generali approvati dall'AG alla quale risponde direttamente. In particolare:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- Elaborare e sottoporre all'approvazione dell'AG, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'AG promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Redigere un regolamento per il funzionamento pratico dell'Associazione;
- Accogliere le domande di aspiranti soci;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio:
- Proporre all'AG l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

## ART.14 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'AG e dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio e la sua carica può essere revocata dall'AG. I suoi compiti sono:

- Rappresentare socialmente e legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- Accettare donazioni da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Convocare e presiedere tutte le riunioni dell'AG e del Consiglio;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'AG e del Consiglio;
- Sottoscrivere il verbale dell'AG e farlo custodire presso la sede dell'Associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione.

## ART. 15 VICE - PRESIDENTE

In caso di assenza, impedimento e cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente che convoca il Consiglio per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte a terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

# ART.16 SEGRETARIO

Il Segretario assicura la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale, ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo dell'Associazione. Viene eletto dall'AG.

## ART. 17 TESORIERE

Il Tesoriere tiene, controlla e aggiorna i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, cura la gestione della cassa dell'associazione e predispone il bilancio con relativa relazione contabile. Viene eletto dall'AG.

## ART. 18 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

### ART.19

#### ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi ordinari dei soci tramite la quota associativa annuale;
- Contributi straordinari dei soci e di soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'Associazione;
- Contributi o elargizioni dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o provate per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite patrimoniali;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce di bilancio dell'Associazione e sono accettate dall'AG che delibera sulla loro utilizzazione;
- Entrate derivanti da attività benefiche e sociali.

Tutte le entrate dell'Associazione sono depositate sul conto corrente bancario intestato all'Associazione. Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vice-Presidente.

# **ART. 20**

#### **QUOTA SOCIALE**

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'AG..

#### **ART. 21**

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi dei soci;
- b) dai beni acquistati con questi contributi;
- c) da ogni altro provento;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

I soci che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione, non possono vantare diritti sul patrimonio. In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, il patrimonio residuo e le entrate di cui all'art. 4 che risultino non spese, dovranno essere destinate ad altra Associazione di donne, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per il raggiungimento di finalità identiche o similari a quelle statuarie, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ART. 21 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'AG entro il mese di aprile.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## ART 22 MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle socie. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti delle socie presenti.

## ART. 23 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio con specifico ordine del giorno. In tal caso devono essere presenti almeno due terzi delle socie. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza qualificata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## ART. 24 NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per quanto non previsto espressamente nello statuto e nell'atto costitutivo si rimanda alla normativa vigente, in modo particolare a quella in materia di associazioni di promozione sociale.